



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGGE PROVINCIALE n. 12 del 11 luglio 2018**  
**concernente**  
***Modificazioni alla legge provinciale sulla pesca 1978***

*RELAZIONE FINANZIARIA*

Art. 1

*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 2

*Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 4

*Inserimento dell'articolo 5 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 5

*Inserimento dell'articolo 5 bis 1 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario, trattandosi di azioni che già vengono svolte da Fondazione E.

Mach, attraverso l'Accademia Foreste e Fauna del Trentino, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio derivanti dagli specifici accordi di programma.

Art. 6

*Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario; trattandosi di protocolli la cui finalità è unicamente quella di definire modalità partecipative e di coinvolgimento delle associazioni di secondo grado a specifiche attività amministrative provinciali, dalla relativa sottoscrizione non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 7

*Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 8

*Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 9

*Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

La modifica all'articolo 7 ridefinisce la composizione del vigente comitato provinciale della pesca. La nuova composizione potenzialmente potrebbe comportare a carico della Provincia un rimborso spese ulteriore rispetto a quelli già oggi erogati a titolo di compenso per i componenti del comitato (complessivamente, si passa dagli attuali 2 gettoni e 16 rimborsi spese a 2 gettoni e 17 rimborsi spese). Tuttavia l'entità dell'onere connesso a questo ulteriore rimborso spese, seppur limitata, è di difficile quantificazione. Tale spesa, che trova copertura nell'ambito del fondo per le spese discrezionali – comitati e commissioni (capitolo 905400-002 del bilancio provinciale – missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), dovrà essere assunta nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 10

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 11

*Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 12

*Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 13

*Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 15

*Abrogazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 16

*Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 17

*Inserimento dell'articolo 14 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 18

*Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera alcun impatto finanziario.

La modifica all'articolo 15 ha la finalità di esplicitare e codificare in legge le tipologie di contributo già applicate in Provincia (da ultimo con del. G.P. n. 1662 del 13 ottobre 2017). I contributi di cui ai commi 1 e 2, ricomprensenti sia la valorizzazione che la gestione della pesca, sono già attualmente concessi in base al previgente articolo 15 ed imputati rispettivamente sul bilancio provinciale al capitolo 805120 (missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti) ed al capitolo 805650 (missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 - Spese in conto capitale). Analogamente per quanto riguarda i contributi di cui al comma 3 riferiti ai costi per la realizzazione di pubblicazioni e imputati al capitolo 805120 del

bilancio provinciale.

Anche per la maggiorazione della percentuale di contributo fino al 90%, prevista in favore delle associazioni confinanti che si accorpano (comma 4), essa potrà essere concessa nei limiti delle risorse stanziare sui competenti capitoli del bilancio provinciale (capitoli 805120 e 805650).

Art. 19

*Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Art. 20

*Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

Il ruolo della Provincia è quello di definire le dotazioni minime di vestiario ed equipaggiamento, il cui acquisto rimane in capo alle Associazioni.

La Provincia inoltre già ora organizza corsi di aggiornamento anche per i guarda pesca e la previsione non introduce alcuna nuova spesa.

Art. 21

*Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Genera un eventuale impatto finanziario con riferimento alle possibili maggiori entrate nella misura corrispondente all'importo delle sanzioni amministrative e accessorie che saranno irrogate in materia di contrasto al bracconaggio ittico.

Art. 22

*Inserimento dell'articolo 26 bis della legge provinciale sulla pesca 1978*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.